

COMUNE DI ALSERIO

Provincia di Como

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 –

Legge Regione Lombardia 21 marzo 2000 N. 15

*Approvato con delibera
di C.C. n. 35 del 28.11.2003*

*Modificato art. 2 con delibera
di C.C. n. 16 del 22.04.05*

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO, RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

- 1.** Il presente Regolamento riguarda l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree di cui all'art. 27, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, che possono consistere in aree pubbliche o private delle quali l'Amministrazione Comunale abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio ed alla somministrazione di alimenti e bevande.
- 2.** Per tutto quanto non è stabilito dal presente regolamento, si rimanda alla disciplina di cui al titolo X del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato D.Lgs. 114/98), alla Legge Regionale Lombardia 21 marzo 2000 n. 15 (di seguito indicata come L.R. 15/2000) ed ai provvedimenti a queste collegati.
- 3.** Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a)** per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b)** per aree pubbliche, le strade, le piazze, anche di proprietà privata se gravate di servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area destinata ad uso pubblico, nonché le aree private messe a disposizione dal proprietario per l'esercizio del commercio di cui al presente Regolamento;
 - c)** per posteggio, la parte di area della quale il Comune abbia la disponibilità, concessa in uso ad operatore autorizzato all'esercizio del commercio, anche in forma stagionale;
 - d)** per mercato, l'area il cui il Comune abbia la disponibilità composta da almeno 6 posteggi, destinata all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;
 - e)** per mercatini, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nel corso dell'intero anno solare comunque con frequenza diversa da quella dei mercati (uno o più giorni della settimana o del mese) sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, riservata ai venditori occasionali non professionali, ai barattatori, agli artigiani itineranti e ai semplici espositori;
 - f)** per posteggi isolati, le aree di cui il Comune abbia la disponibilità sulle quali siano individuati fino a 5 posteggi, destinata all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;
 - g)** per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva, per un massimo di 12 giornate, di un mercato già istituito, con la presenza degli operatori già concessionari di un posteggio;
 - h)** per spunta, il complesso delle attività giornaliere di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari di posteggio;
 - i)** per somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, l'attività di vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo immediato dei prodotti acquistati;
 - l)** per produttore agricolo, il soggetto che effettua la vendita dei prodotti del proprio fondo ai sensi della Legge 59/63.

CAPO II – ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 2 - FORME DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Il Commercio su aree pubbliche dovrà svolgersi nel territorio di Alserio con le seguenti modalità:

COMMERCIO ITINERANTE	
PERIODICITA'	Giornaliera con una sosta massima di 2 ore
ORARI	Come per il commercio al dettaglio
DIVIETI	Divieto di sosta in prossimità di incroci o in contrasto con il Codice della Strada Divieto di sosta in località area "Giardino a Lago"

MERCATINI MENSILI	
AREA	Località Giardino a Lago (area interna al parco)
GIORNO	Ultima domenica del mese da marzo a novembre e 2 ^a domenica di dicembre
ORARI	Dalle ore 7,30 alle ore 19,30
N° POSTEGGI	Massimo 150 (hobbisti)

POSTEGGI ISOLATI	
AREA	Via Don Guanella (parcheggio pubblico zona Cimitero)
N° POSTEGGI	N° 2 di cui: (1 per somministrazione alimenti e bevande) (1 per rivendita fiori)

SAGRE E/O FESTE POPOLARI O LOCALI	
AREA	Via Giovanni XXIII – Area Giardino a Lago
GIORNO ed ORARIO	Sabato e domenica dalle ore 7,30 alle 23,00 in occasione di feste o Sagre
N° POSTEGGI	n. 10 per alimentari e non di cui 1 produttore agricolo

2. La Giunta Comunale, nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento, potrà adottare provvedimenti relativi alle iniziative di commercio su aree pubbliche, nelle forme del mercato, ordinario e straordinario, della fiera o di posteggio isolato, limitatamente a:

- a) i giorni e l'orario di svolgimento delle iniziative;
- b) la localizzazione e l'articolazione dei posteggi, comprensiva della suddivisione per settore merceologico e della loro dislocazione, secondo esigenze di allacciamento alla rete idrica e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie o dei mezzi utilizzati dagli operatori;
- c) il numero dei posteggi, indicando se previsto quelli riservati agli agricoltori ed agli eventuali battitori;

ART. 3 – AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche può essere rilasciata per l'occupazione di posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

2. L'autorizzazione per posteggi in concessione decennale è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Comune sede di posteggio ed abilita all'esercizio del commercio itinerante nell'ambito regionale. Ciascun soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni riferite al medesimo mercato.

3. L'autorizzazione per il commercio itinerante è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Comune di residenza del titolare o in caso di società dove la stessa ha la propria sede legale; tale autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché ad effettuare la vendita in forma itinerante sull'intero territorio nazionale. Ciascun soggetto non può essere titolare di più autorizzazioni per il commercio in forma itinerante, anche se rilasciate da altre Regioni.

4. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche può essere rilasciata a persone fisiche o società di persone (s.a.s. e s.n.c.), in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98; tale autorizzazione abilita ad esercitare l'attività senza limitazione alcuna del numero dei dipendenti; il titolare dell'autorizzazione può anche non partecipare direttamente all'attività di vendita.

5. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, ed abilitano alla vendita dei prodotti del corrispondente settore, fatte salve le eventuali limitazioni stabilite nei provvedimenti di istituzione dei singoli posteggi, che dovranno essere riportate nell'autorizzazione rilasciata.

6. L'autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti, purchè ne sia fatta annotazione sull'autorizzazione ed il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l'attività di somministrazione.

ART. 4 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. La domanda di rilascio di autorizzazione comunale per l'occupazione di posteggi decennali deve essere presentata dal Comune entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione effettuata sul B.U.R.L. dei posteggi da assegnare.

2. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti, morali e professionali di cui all'art.n 5 del D.Lgs. 114/98;
- c) di non possedere più di una autorizzazione e concessione di posteggi per il medesimo mercato;
- d) denominazione del mercato, giorno di svolgimento, caratteristiche del posteggio richiesto in concessione;
- e) il settore od i settori merceologici;

3. L'autorizzazione è rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:

- a) numero di presenze (giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della graduatoria di spunta pur senza effettuare attività di vendita) sul mercato;

- b) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
 - c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, come attestata dal Registro delle Imprese;
 - d) a parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda sarà quella attestata dal timbro postale a data dell'Ufficio Postale accettante;
 - e) l'autorizzazione per l'occupazione del posteggio, in caso di domande concorrenti, è rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine.
- 4.** Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'ufficio competente entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia è pubblicata nel medesimo giorno.
- 5.** L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio vengono rilasciate dal Funzionario Responsabile sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della stessa; in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 giorni decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

ART. 5 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER COMMERCIO ITINERANTE

- 1.** La domanda di rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante deve essere presentata al Comune dalle persone fisiche residenti o dalle Società aventi sede legale nel Comune stesso.
- 2.** In caso di domande presentate da soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente, il Funzionario Responsabile, accerta l'incompetenza, restituisce la domanda al mittente mediante raccomandata entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento.
- 3.** Nella domanda, in marca da bollo, l'interessato dichiara:
- a) i dati anagrafici ed il Codice Fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
 - c) il settore o i settori merceologici di attività;
 - d) di non possedere altra autorizzazione per il commercio itinerante.
- 4.** L'autorizzazione è rilasciata dal Funzionario Responsabile entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda.
- 5.** L'eventuale diniego dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 90 giorni dal ricevimento della domanda; trascorso tale termine la domanda si considera accolta.
- 6.** L'ufficio è tenuto ad effettuare verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni sottoscritte dagli interessati su un campione pari ad almeno un terzo (33%) delle domande presentate.
- 7.** In caso di domande presentate da cittadini stranieri non comunitari, per permettere un sollecito rilascio del Nulla Osta previsto dal D.P.C.M. 16.10.1998 che l'interessato potrà richiedere ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, l'ufficio dovrà verificare il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.

ART. 6 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER L'OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

- 1.** La domanda di concessione per l'occupazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli deve essere presentata al Comune entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dei dati concernenti il posteggio da assegnare.
- Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dovrà dichiarare:
- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
 - b) il possesso dello stato di produttore agricolo ai sensi della Legge 59/63;
 - c) di non possedere altra concessione di posteggio per il medesimo mercato;
 - d) giorno di svolgimento del mercato e caratteristiche del posteggio richiesto in concessione.
- 2.** La concessione all'occupazione del posteggio, in caso di domande concorrenti, è rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:
- a) numero di presenze (giornate in cui il produttore agricolo è risultato presente ai fini dell'assegnazione dei posteggi riservati eventualmente non assegnati, pur senza effettuare attività di

vendita) sul mercato;
b) anzianità dell'attività di produttore agricolo.

3. A parità dei predetti titoli, verrà data priorità al produttore che non risulti già titolare di altra concessione stagionale all'interno del medesimo mercato; qualora vi sia ulteriore parità di condizioni, prevarrà l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

4. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'ufficio competente entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia è pubblicata nel medesimo giorno.

La concessione di posteggio viene rilasciata dal Funzionario Responsabile sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della stessa; in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 giorni decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

ART. 7 – SUBINGRESSO

1. La reintestazione dell'autorizzazione per l'occupazione di posteggi e della concessione di posteggio è effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune sede del posteggio; la reintestazione dell'autorizzazione per il commercio itinerante è effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune di residenza del subentrante.

2. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98 può proseguire nell'esercizio dell'attività del cedente, previa consegna di copia fotostatica dell'atto di trasferimento dell'azienda ai funzionari comunali responsabili del servizio di Vigilanza sul mercato e deve presentare, entro 4 mesi dal trasferimento dell'azienda, apposita comunicazione al Comune.

3. Il subentrante mortis causa può proseguire provvisoriamente l'attività del dante causa per il periodo di un anno.

4. Il responsabile di Settore può concedere proroga di 30 giorni al termini di cui ai commi precedenti per casi di comprovata necessità.

5. Nella comunicazione l'interessato dichiara:

a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;

b) il possesso dei requisiti morali e professionali, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98;

c) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato o di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio di commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altra Regione;

d) estremi dell'atto di trasferimento dell'azienda o copia dell'atto stesso.

6. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento degli eventuali titoli di priorità relativi all'autorizzazione ceduta.

ART. 8 – REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di dimensioni non inferiori a quello revocato e localizzato conformemente alle sue scelte.

2. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'interessato può proseguire l'esercizio dell'attività sul posteggio già assegnato e da revocarsi.

Art. 9 - MODALITA' DI VENDITA

1. Ogni venditore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli incaricati comunali.

2. Inoltre il titolare dell'autorizzazione (o il preposto alla vendita) deve essere munito della ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e, se necessario, documentazione comprovante l'idoneità del banco alla vendita di determinati prodotti alimentari, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 3 aprile 2002.

ART. 10 – DIVIETI

All'operatore commerciale è vietato:

- a) occupare il posteggio assegnato oltre l'orario indicato negli atti istitutivi delle varie iniziative commerciali;
- b) continuare l'attività di vendita oltre l'orario stabilito;
- c) abbandonare il posteggio assegnato prima dell'orario stabilito;

I venditori di piante, fiori ed altre particolari categorie di merci sensibili alle condizioni atmosferiche dovranno in ogni caso occupare il posteggio entro l'orario stabilito dagli atti istitutivi, ma potranno approntare l'area di vendita entro l'ora successiva a quella di inizio delle operazioni di vendita.

Ai titolari di posteggio per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche è inoltre vietato:

- a) disturbare con grida e schiamazzi la regolare attività di vendita nell'ambito dell'iniziativa commerciale di che trattasi;
- b) essere insistenti con il pubblico, sia per richiamare l'attenzione che per esitare i loro prodotti;
- c) qualora sia stata prevista una specialità merceologica del posteggio, esercitare la vendita di prodotti che non rientrano nella stessa specializzazione;
- d) esercitare l'attività di vendita a mezzo di altri soggetti non preventivamente dichiarati all'Autorità comunale;
- e) accumulare bombole e combustibile liquido o gassoso superiore al quantitativo occorrente per l'autonomia operativa giornaliera e, in ogni caso, non posizionarli a confine con altri posteggi e/o in adiacenza di percorsi pedonali occasionali e permanenti;
- f) porre in vendita o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi, nonché di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non in recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento di esecuzione, R.D. n. 635/40, del T.U.L.P.S.

ART. 11 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Il commerciante su aree pubbliche, al momento di lasciare libero il posteggio assegnato, dovrà provvedere alla pulizia del posto stesso.
2. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà avvenire con le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

TITOLO II ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Capo I - Aree mercatali

ART.12 - UBICAZIONE DEL MERCATO

1. In ALSERIO il mercato si terrà nell' area pubblica destinata a tale uso, dopo la determinazione di istituzione del mercato stesso, e con i tempi, le modalità e le caratteristiche che verranno stabilite nel medesimo provvedimento.
2. Eventuali modificazioni al provvedimento comunale di individuazione delle aree di mercato, effettuate ai sensi delle vigenti leggi, non rappresentano modifica al presente Regolamento.
3. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato, ove possibile, saranno delineati con apposita segnaletica, e dovranno individuare:
 - a. un'area riservata alla vendita da parte di commercianti;
 - b. un'area prospiciente i banchi di vendita, destinata esclusivamente al traffico pedonale per tutta la durata dell'orario di vendita previsto dal successivo art.13; in tale periodo, in tali spazi sarà permesso esclusivamente l'accesso a mezzi di soccorso o di pronto intervento;
 - c. un'area riservata ai produttori agricoli diretti singoli o associati.
4. Il mercato si tiene secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART.13 - ORARIO

1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento i commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area del mercato settimanale, devono occupare il proprio posteggio entro le ore 7:30.
2. Gli operatori che utilizzano autobanchi attrezzati devono occupare il proprio posteggio entro le ore 7:20.
3. I funzionari comunali responsabili del servizio di Vigilanza sul mercato potranno stabilire, per singoli operatori, deroghe o modifiche a tali termini, anche su istanza degli interessati, tenuto conto delle caratteristiche del veicolo utilizzato dall'operatore e dalla localizzazione del posteggio occupato; le eventuali modifiche alle modalità di accesso all'area mercatale dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'operatore.
4. Le operazioni di vendita avranno inizio a partire dalle ore 8:00. Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 13:00; i posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 13:30.
5. Eventuali cambiamenti apportati agli orari così definiti non costituiranno modifica del presente Regolamento.
6. La mancata presenza del titolare del posteggio entro mezz'ora dal termine ultimo fissato al primo comma verrà annotata sull'apposito registro degli operatori titolari di autorizzazione tenuto dalla Polizia Municipale e comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dall'art.15 del presente Regolamento.
7. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con le giornate del 25 dicembre, del 1 gennaio o della Pasqua, si potrà procedere ad anticipare la data di svolgimento del mercato al primo giorno feriale utile.
8. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con altre festività nazionali, il mercato si svolgerà regolarmente qualora ne facciano espressa richiesta almeno il 50% degli operatori titolari di concessione di posteggio entro il 15° giorno antecedente la data del mercato; in assenza di tale richiesta, si potrà procedere ad anticipare o posticipare la data di svolgimento del mercato al primo giorno feriale utile.
9. In caso di edizioni straordinarie del mercato, potrà essere modificato l'orario di vendita rispetto a quello già indicato nel presente articolo nel rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 1, lett. b) L.R. 15/00, ovvero tra le ore 5:00 e le ore 24:00.

Art. 14 - VERIFICA DELLE PRESENZE

1. L'assenza degli operatori concessionari di posteggio é rilevata dopo mezz'ora dal termine ultimo stabilito dall'art. 13 del presente Regolamento.
2. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 30 giorni da quello nel quale si verificano.
3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.
4. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.

Art. 15 - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VACANTI

1. I posteggi del mercato che non vengono occupati dai rispettivi titolari potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, D.lgs. 114/98, per il medesimo settore merceologico del posteggio da assegnare, secondo una graduatoria formulata in base ai seguenti criteri di priorità:
 - a. numero di presenze effettive (giornate in cui l'operatore effettua attività di vendita) sul mercato;
 - b. anzianità nella presentazione della domanda di spuntista.
2. La graduatoria verrà aggiornata ogni anno solare, escludendo gli operatori che non abbiano registrato nessuna presenza effettiva nel corso dell'anno solare precedente.
3. In caso di posteggi destinati alla vendita di prodotti ricompresi nel settore merceologico alimentare, in assenza di operatori iscritti in spunta per il medesimo settore, il posteggio potrà essere assegnato anche ad operatori in possesso di autorizzazione per il settore non alimentare, mentre, al fine di assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, nell'area mercato non potrà essere assegnato ad operatore autorizzato per il settore alimentare un posteggio ricompreso nel settore non alimentare.
4. In caso di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), D. Lgs. 114/98, la domanda di ammissione alla graduatoria di spunta potrà essere accolta solo se il titolo autorizzatorio risulti rilasciato da

un Comune della Regione Lombardia; alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di non essere titolare, in altro Comune, di altra autorizzazione e concessione di posteggio per la medesima giornata e nel medesimo orario del mercato per cui si richiede l'ingresso in spunta.

5. Non potrà essere assegnata temporaneamente l'area in concessione dove si trovino strutture permanentemente ancorate al suolo di proprietà del titolare della concessione.

ART.16 - SPOSTAMENTO, TRASFERIMENTO, RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO

1. La ristrutturazione, lo spostamento o il trasferimento in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente Regolamento possono essere disposti dal Comune, sentiti i soggetti di cui all'art. 10 L.R. 15/00, per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli viabilistici e igienico-sanitari.

2. In caso di riduzione nel numero dei posteggi, il Comune deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.

3. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata a partire da apposita istanza dell'interessato, da esaminarsi sulla base una graduatoria di priorità predisposta dal competente Ufficio sulla base dei seguenti elementi:

- a) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- b) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili.

4. Tale graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 60 giorni precedenti la data prevista per il trasferimento; contro tale graduatoria é ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 7 giorni dalla data di notifica della graduatoria stessa.

5. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, notificando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, l'Ufficio provvederà alla pubblicazione ed alla notifica della nuova graduatoria con le medesime modalità già adottate.

6. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con quella deliberata per lo svolgimento di una fiera nello stesso sito, e non fossero disponibili aree sufficienti a permettere l'esercizio congiunto delle due manifestazioni, il Funzionario Responsabile, sentiti i soggetti di cui all'art. 10 L.R. 15/00, potrà disporre il recupero del mercato in altra data.

ART.17 - MODIFICAZIONE DEL POSTEGGIO

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente Regolamento, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato é già titolare in caso di accoglimento dell'istanza.

2. Il Funzionario Responsabile, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato é già titolare.

3. Operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio.

4. Il Funzionario Responsabile, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio.

CAPO III – MERCATINI RISERVATI ALLA VENDITA SPORADICA E OCCASIONALE

ART. 18 – ISTITUZIONE DEI MERCATINI – FINALITA' E FONTI NORMATIVE

1. I "mercatini", riservati ai venditori occasionali non professionali, ai barattatori, agli artigiani itineranti e ai semplici espositori, possono essere svolti in occasione di avvenimenti propri del territorio comunale oppure possono essere svolti in occasione di avvenimenti propri nel territorio comunale oppure possono essere programmati allo scopo di rivalutare il Lago, le zone turistiche e alle altre aree di interesse aggregativo, riproponendoli alla cittadinanza ed al turismo provinciale attraverso l'introduzione di una funzione attrattiva stimolante e popolare, con le procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. I mercatini riservati ai venditori occasionali (forma di commercio sporadico e non professionale, esclusa dalla disciplina del D.Lgs. 114/98 e dalla L.R. 15/2000), agli artigiani itineranti, ai barattatori ed ai semplici espositori, il Comune intende specificatamente quelle particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche e/o private dalle quali devono essere espressamente esclusi i commercianti professionali.
3. Ai fini dell'applicazione della legge 114/98 (art. 4), deve tenersi presente che mentre è pienamente soggetto alle sue norme colui che esercita le attività da essa previste anche in modo saltuario e provvisorio, non è invece soggetto colui che, esercitandola in modo del tutto sporadico ed occasionale, non conferisce alle attività in questione il carattere della professionalità, pertanto non sono soggetti all'autorizzazione commerciale (né ora alla preventiva comunicazione).

ART. 19 – TIPOLOGIA DELLE MANIFESTAZIONI

1. Le manifestazioni descritte al punto precedente possono esser promosse dall'Ente comunale e/o da associazioni ed organismi vari, sono autorizzate con apposita determina del Responsabile dell'Area, su direttiva dell'Assessorato al Commercio, nel corso dell'intero anno solare e possono riguardare i venditori occasionali, gli artigiani itineranti, i barattatori, i semplici espositori, ovvero gli operatori che espongono per la vendita prodotti di personale e propria fattura artigianale, dell'ingegno a carattere creativo, dell'arte, come quadri, oggetti in legno, in vetro, in ferro battuto, in cera, in stoffa, in ceramica, composizioni floreali etc., comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
2. Per poter partecipare alle manifestazioni in argomento, i singoli soggetti interessati dovranno sottoscrivere apposito atto di notorietà ai sensi delle vigenti norme in materia di "autocertificazione" dichiarando, ove ricorra il caso quanto segue:

a - (per i venditori occasionali e per i barattatori):

- di non essere iscritto in nessuno dei registri, obbligatori per gli imprenditori commerciali, professionali, presso alcuna Camera di Commercio del territorio italiano in relazione agli articoli trattati; pertanto di non esercitare l'attività del commercio al dettaglio di detti articoli in forma professionale, bensì di praticarla in modo sporadico (commercio occasionale) non sottoponibile quindi alla disciplina commerciale contenuta nel D.Lgs. 114/98 il quale viceversa, regola le attività di commercio in forma professionale e continuativa;
- di non esser e di non porre in vendita prodotti che non siano il risultato e l'opera della propria creatività ed ingegno (hobbies) così come consentito dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 114/98;
- di non esercitare alcuna forma di attività commerciale al dettaglio ma soltanto scambio di oggetti (baratto).

b- (per gli artigiani produttori su area pubblica)

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della Provincia di _____ in qualità di artigiano che esercita per mestiere la produzione di oggettistica in forma itinerante su area pubblica e di porre in vendita, pertanto, esclusivamente gli articoli prodotti con tale modalità (ex art. 121 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.)).

c- (per gli artigiani produttori su area privata)

- di essere iscritto nel registro Albo Imprese Artigiane (A.I.A.) presso la Camera di Commercio della provincia di _____ in qualità di artigiano che esercita per mestiere la produzione in forma fissa su area privata dei seguenti articoli _____

nel laboratorio sito nel Comune di _____e, pertanto di voler usufruire dell'eventuale posteggio sul mercatino esclusivamente per l'esposizione pubblicitaria dei propri prodotti artigianali escludendo qualsiasi operazione di vendita ivi compresa la sottoscrizione e la raccolta degli ordinativi d'acquisto.

d – (per tutti)

- di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa, civile e penale relativa ad eventuali comportamenti illeciti tenuti prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

3. Con apposita determina del responsabile dell'Area di cui all'art. 19 punto 1), il Comune individua le aree da utilizzare per lo svolgimento dei mercatini e, a propria discrezione ne stabilisce la durata, i generi merceologici, le modalità di assegnazione dei posteggi, i termini delle concessioni e le eventuali norme particolari e/o igienico sanitarie.

4. Non sono considerati mercatini (e pertanto non sono soggetti alla regolamentazione del presente regolamento) quelli che, in occasioni o ricorrenze religiose, si svolgono alle porte delle Chiese o in spazi parrocchiali e sono effettuati da associazioni o gruppi di volontariato.

ART. 20 – SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Lo svolgimento delle manifestazioni denominate "mercatini" è subordinato, come prescritto nel precedente art. 19, punto 1) ad apposita autorizzazione da parte del Comune (Determinazione del responsabile dell'Area), la quale viene curata e predisposta dall'ufficio Commercio.

2. A tale scopo, gli interessati (Associazioni, Enti, Organismi, Comitati, Gruppi o persone fisiche) dovranno inoltrare specifica richiesta scritta almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione medesima, completa dei dati identificativi completi del soggetto richiedente, con particolare riferimento ai prodotti esposti e/o in vendita, in casi eccezionali o d'urgenza, per i quali non è possibile inoltrare domanda nei termini fissati è data facoltà al Comune stesso di provvedere in proposito mediante Determinazione del responsabile di Area previa direttiva dell'Assessorato al Commercio.

3. Prima dell'ora fissata per l'inizio della manifestazione, l'organizzatore dovrà consegnare al personale comunale addetto al controllo, l'elenco nominativo dei singoli partecipanti al mercatino, allegando gli originali di tutte le autocertificazioni prescritte nel precedente art. 19, punto 2), nonché delle fotocopie delle relative carte d'identità.

4. L'Amministrazione Comunale, tramite la Polizia Municipale, opera gli opportuni riscontri e verifiche in ordine agli adempimenti ed alle autocertificazioni di cui al precedente art. 19, comma 2), anche in capo ai singoli partecipanti alla manifestazione.

5. L'occupazione di aree pubbliche, potrà essere utilizzata soltanto a titolo oneroso, ad esclusione degli eventi organizzati da parte di enti pubblici, e dovrà essere corrisposta a mezzo di versamento sul bollettino di c.c.p. intestato alla Tesoreria Comunale o direttamente agli incaricati comunali addetti al controllo che rilasceranno apposita ricevuta.

6. Gli operatori hanno l'obbligo di osservare ogni e qualsiasi disposizione relativa alla disciplina fiscale ed igienico sanitaria prescritta dalle vigenti normative e regolamenti.

7. La richiesta per lo svolgimento di mercatini su aree pubbliche in argomento, può essere inoltrata o per ciascuna singola manifestazione ovvero per un calendario programmato.

8. Ogni operatore è tenuto ad avere cura del luogo nel quale svolge la propria attività e a non abbandonarvi rifiuti di qualsiasi genere.

9. I partecipanti sono tenuti a conservare per tutta la durata della manifestazione la fotocopia dell'autocertificazione relativa all'esercizio della vendita in forma sporadica non professionale, dell'artigianato itinerante, del baratto e dell'esposizione e dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

ART. 21 – SANZIONI

1. Chiunque eserciti il commercio in forma professionale senza la prescritta autorizzazione incorre nelle sanzioni amministrative previste e stabilite dal D.Lgs. 114/96, compresa anche l'eventuale confisca delle attrezzature e della merce. Non può comunque essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto della merce.

2. Tutte le violazioni alle limitazioni ed ai divieti stabiliti nel presente regolamento e dalle eventuali deliberazioni, determinazioni e ordinanze del Comune in materia, sono punite con la sanzione amministrativa e con l'immediata interdizione dal mercatino anche mediante ordini verbali degli Agenti di Polizia Municipale.
3. Per l'individuazione della specifica sanzione si fa riferimento ai regolamenti comunali o alle Leggi dello Stato e della Regione che costituiscono il sistema sanzionatorio amministrativo in vigore.
4. In caso di recidiva (seconda e successive infrazioni nell'arco di dodici mesi) all'operatore interessato verrà impedito di partecipare ai mercatini da un minimo di una volta ad un massimo di sei volte.
5. In caso di mendaci dichiarazioni, si procederà alla denuncia del soggetto responsabile all'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

CAPO IV – POSTEGGI ISOLATI

Art. 22 - ISTITUZIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi isolati vengono istituiti con le procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Nel provvedimento di cui al comma precedente verranno stabilite:
 - a) le dimensioni e il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio;
 - b) gli orari ed i tempi di esercizio dell'attività di vendita per ciascun singolo posteggio;
 - c) le modalità e i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
 - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, carattere stagionale, ecc.) relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso.

Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, ai posteggi isolati si applicheranno le norme del presente Regolamento purché compatibili.

CAPO V – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 23 - DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti ITINERANTI

1. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), D. Lgs. 114/98 o per dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), D. Lgs. 114/98 (purché, in quest'ultimo caso, rilasciata da un Comune della Regione) o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della L. 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni, su qualsiasi area pubblica.
2. La sosta in un determinato punto, ove non espressamente regolamentata da provvedimento amministrativo, non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente, a 120 minuti, durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), D. Lgs. 114/98 permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago, nel rispetto delle prescrizioni in materia di tesserino di riconoscimento necessario per gli eventuali incaricati alla vendita determinate dall'art. 19 del D. Lgs. 114/98.
4. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolgono i mercati e le fiere oggetto del presente Regolamento per un'area ricompresa entro i 500 metri lineari dall'area di mercato o fiera individuate nelle deliberazioni di cui all'art. 2.
5. Le aree del Comune nelle quali il commercio ambulante itinerante è vietato per motivi viabilistici, igienico sanitario o di pubblica utilità, così come quelle nelle quali dovrà essere limitato o escluso in funzione della tutela di siti di particolare valore archeologico, storico, artistico od ambientale, sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.
6. Le aree del Comune nelle quali i commercianti itineranti possono effettuare soste prolungate sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.
7. Ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002, è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi e funghi freschi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 24 - TRIBUTI

1. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in posteggi dati in concessione o sui posteggi isolati di cui al precedente art. 21, sono soggetti ai tributi relativi all'occupazione del suolo pubblico, allo smaltimento dei rifiuti prodotti e ad ogni altro tributo connesso con l'utilizzo del posteggio dato in concessione.
2. L'entità, modalità e termini di pagamento dei tributi di cui al precedente comma, verranno determinati a norma degli appositi Regolamenti Comunali disciplinanti la materia.
3. Gli ambulanti che non sono assegnati in modo continuativo di posteggio provvedono al pagamento del tributo di volta in volta.

Art. 25 - NORME IGIENICO-SANITARIE

1. I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dai regolamenti comunali di igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei negozi mobili e dei banchi temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste con ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 e eventuali successive modificazioni, a partire dalla data di cui all'art. 11, comma 2, dell'Ordinanza medesima.
3. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche e di prodotti ittici esercitato su aree pubbliche è subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, delle idonee allacciature alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le prescrizioni previste con ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002.

Art. 26 - PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.
2. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

Art. 27 - SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, D. Lgs. 114/98, è punito con sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, e con la confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie chiunque effettui l'esercizio del commercio su aree pubbliche:
 - a) senza l'autorizzazione prescritta;
 - b) fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione (si intende territorio diverso da quello per cui si è autorizzati, anche quello per l'occupazione di posteggi o aree diverse da quelli indicati sull'autorizzazione posseduta);
 - c) senza il nulla osta o il permesso del soggetto proprietario nei casi di cui ai commi 9 e 10, art. 28, D.lgs. 114/98.
2. Non può comunque essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto della merce posta in vendita.
3. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.lgs. 114/98, sono punite con una sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, tutte le violazioni ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal presente Regolamento e dalle altre deliberazioni del Comune in materia di commercio su aree pubbliche.
4. L'autorizzazione è revocata:
 - a) se il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) se nel corso dell'anno solare non utilizza il posteggio per più di 4 mesi complessivi, salvo sia stata comunicata l'assenza per giustificati motivi (malattia, gravidanza, servizio militare); in caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo è ridotto proporzionalmente al periodo di attività; la

revoca consegue automaticamente all'accertamento del mancato utilizzo del posteggio, e deve essere immediatamente comunicata all'interessato;

c) per il commercio itinerante, se l'operatore sospende l'attività per oltre 1 anno, salvo proroga di ulteriori 3 mesi per comprovata necessità;

d) se il titolare perde i requisiti di cui all'art. 5, D. Lgs. 114/98;

e) qualora non venga presentata comunicazione di reintestazione entro un anno dal decesso del titolare.

5. Ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, L.R. 15/00, l'autorizzazione é sospesa, per un periodo non superiore ai 20 giorni di calendario, in caso di recidiva (ovvero se l'operatore ha commesso per 2 volte in un anno la medesima violazione, anche se ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) per le seguenti violazioni:

a) mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

b) ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad un terzo;

a) danneggiamento della sede stradale, dell'arredo urbano e del patrimonio arboreo.

Art. 28 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente all'approvazione da parte degli organi competenti, con i tempi e le modalità previste in merito dallo Statuto Comunale vigente e sue successive modifiche.

INDICE

Articolo	Oggetto	pagina
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI		
1	Riferimenti normativi e definizioni	2
2	Forme di esercizio dell'attività	3
3	Autorizzazione esercizio commercio su aree pubbliche	4
4	Domanda di autorizzazione per esercizio del commercio su aree pubbliche	4
5	Domanda autorizzazione esercizio commercio su aree pubbliche per commercio itinerante	5
6	Domanda autorizzazione per esercizio del commercio su aree pubbliche per l'occupazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli	5
7	Subingresso	6
8	Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse	6
9	Modalità di vendita	6
10	Divieti	6
11	Disposizioni particolari	7
TITOLO II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE		
12	Ubicazione del mercato	7
13	Orario	7
14	Verifica delle presenze	8
15	Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporaneamente vacanti	8
16	Spostamento, trasferimento, ristrutturazione del mercato	9
17	Modificazione del posteggio	9
CAPO III – MERCATINI RISERVATI ALLA VENDITA SPORADICA E OCCASIONALE		
18	Istituzione dei mercatini – finalità e fonti normative	10
19	Tipologia delle manifestazioni	10
20	Svolgimento delle manifestazioni e disposizioni generali	11
21	Sanzioni	11
CAPO IV – POSTEGGI ISOLATI		
22	Istituzione ed assegnazione dei posteggi	12
CAPO V – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE		
23	Disposizioni per i commercianti itineranti	12
24	Tributi	13
25	Norme igienico-sanitarie	13
26	Pubblicità dei prezzi	13
27	Sanzioni	13
28	Entrata in vigore	28